

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD

Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza

Approvato con Verbale di C.d.A. n. 97/2023

INDICE

Art.	Descrizione
1	Ambito di applicazione e principi generali
2	Principio di rotazione
3	Programmazione e previsione
4	Responsabile Unico del Progetto
5	Modalità di acquisizione di forniture e servizi
6	Svolgimento procedure di affidamento
7	Affidamento di importo inferiore ai € 40.000
8	Affidamento di importo inferiore ai limiti dell'affidamento diretto
9	Affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria
10	Norme finali

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria, e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 (di seguito Codice).
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia a quanto contenuto nella disciplina dei contratti ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.
3. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I e di cui agli artt. 16, 19, 20 e 49 del Codice:
 - a) Principio del risultato, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) Principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - c) Principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
 - d) Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento;
 - e) Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - f) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - g) Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;
 - h) Trasparenza e pubblicità;
 - i) Principio di rotazione.

Art. 2

Principio di Rotazione

1. La SRR è tenuta al rispetto del principio di rotazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, sia nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) che nel caso di procedure negoziate ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), e).
2. Il principio di rotazione opera con riferimento esclusivo agli affidamenti.
3. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - i. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ii. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - iii. alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
 - iv. affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.

4. Nel caso in cui la procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, sia preceduta da avviso di manifestazione di interesse, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. Non assume rilevanza ai fini della rotazione nonché della limitazione numerica ai sensi del periodo precedente, la previsione del possesso di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta di abilitazione ad una piattaforma telematica.
6. È ammessa deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:
 - a) in ragione della struttura del mercato -della effettiva assenza di alternative -di effettiva accurata esecuzione del precedente contratto. Le tre condizioni devono coesistere. In tal caso è necessario che la decisione di contrarre contenga una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga e che tenga conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
 - b) negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 3

Programmazione e previsione

1. La società, annualmente ove preventivabile, adotta un programma degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 5.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice.
2. Il suddetto programma è approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, nel rispetto degli altri documenti programmatici dell'amministrazione ed in coerenza con il Bilancio societario.
3. Tali programmi sono redatti sulla base delle esigenze manifestate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell'analisi del fabbisogno nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni e servizi e lavori ai fini della predisposizione delle procedure di gara.
4. Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando l'inserimento sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge.
5. A prescindere dunque dalla programmazione adottata, ove se ne ravvisi la necessità, per importi superiori o uguali a 5.000 euro, e fino alle soglie di cui all'art. 50 del Codice, il Dirigente/Responsabile competente deve formulare nei confronti del Consiglio di Amministrazione la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4

Responsabile Unico del Progetto

1. L'Amministrazione, di norma, individua i funzionari responsabili di Settore, competenti in base al modello di organizzazione interna, quali responsabili del progetto per ogni intervento da eseguirsi, ai quali sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto

- perfezionamento dell'eventuale contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per ogni procedura di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, la SRR, mediante deliberazione di CdA, con l'atto di avvio della singola procedura nomina un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
 3. Nelle procedure negoziate, il nominativo del RUP è indicato nell'avviso di indizione gara o nella lettera di invito; negli affidamenti diretti, il nominativo è indicato nella decisione di contrarre.
 4. Il RUP, discrezionalmente, può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
 5. Il RUP svolge i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 15 del Codice.
 6. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che si trovi in posizione di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Art. 5

Modalità di acquisizione di forniture e servizi

1. a) La SRR, ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi, in generale, procede alternativamente secondo le seguenti modalità:
 - I. il portale degli acquisti in rete della PA -MePA;
 - II. la piattaforma telematica utilizzata dalla società;b) in via subordinata: attraverso l'utilizzo dell'elenco fornitori (laddove costituito ed aggiornato);
c) in via ulteriormente subordinata: libero mercato.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, punti b) e c), è comunque obbligatorio, per acquisizioni di qualsiasi importo, l'utilizzo di una piattaforma telematica.
3. La prescrizione di cui al comma 2 può essere derogata laddove sussistano ragioni oggettive, da riportare nella decisione di contrarre, tali da impedire l'utilizzo della piattaforma.
4. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico MePA, l'acquisto deve essere effettuato utilizzando gli strumenti di seguito indicati:
 - a) per gli affidamenti diretti:
 - I. ODA (ordine diretto di acquisto) per l'acquisto di Beni e Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
 - II. TD (trattativa diretta): nel caso di richiesta di preventivo rivolta ad un unico operatore economico;
 - III. Confronto di preventivi: nel caso di richiesta di preventivo rivolta a più operatori economici.
 - b) Per gli affidamenti tramite procedura negoziata di cui all'art. 9 del presente Regolamento:
 - I. RDO (richiesta di offerta) semplice o evoluta.
5. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile non fare ricorso al MePA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure.
6. È consentito, inoltre, non fare ricorso al MePA, anche per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, qualora non sia presente il bene/servizio necessario e/o la categoria merceologica di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma urgenza. La

manca delle qualità essenziali, devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile del procedimento che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo della piattaforma MePA.

7. E', inoltre, possibile acquistare sul libero mercato in deroga all'obbligo del MePA qualora tale scelta risulti la più conveniente dal punto di vista economico, a condizione che venga resa adeguata motivazione nella decisione di contrarre.
8. E' consentito derogare all'utilizzo del MePA anche nei seguenti casi:
 - a) ai sensi dell'art. 4 D.L. 126/2019 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
 - b) ai sensi dell'art. 236 comma 2 D.L. 77/2020 per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti l'attività didattica.

Art. 6

Svolgimento procedure di affidamento

1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre, o con atto ad essa equivalente, formalizzato con delibera di CdA, che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche delle opere, delle forniture e dei servizi che si intendono acquisire);
 - b) l'indicazione dell'interesse/scopo che si intende soddisfare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura di selezione del contraente (solo in caso di procedura negoziata);
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (solo in caso di procedura negoziata);
 - f) il numero degli operatori economici da invitare (solo in caso di procedura negoziata);
 - g) la verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
 - h) la verifica di congruità dell'offerta effettuata dal RUP;
 - i) il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali laddove previsti dalla *lex specialis*;
 - j) le principali condizioni contrattuali;
 - k) l'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso sulla base della comparazione dei listini di mercato ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero dell'analisi dei prezzi praticati da altre pubbliche amministrazioni ovvero del confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (solo in caso di affidamento diretto);
 - l) l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) e del CUP laddove previsto;
 - m) la nomina del RUP e del DL/DEC laddove previsto o l'indicazione del RUP laddove già nominato negli atti programmatici.
2. Nel caso di affidamento diretto, la SRR affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze dell'amministrazione.
3. Le procedure negoziate sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi previste nell'art. 108 comma 2 del Codice.
4. Nel caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre di cui al comma 1 costituisce atto unico di avvio e di conclusione della procedura di affidamento.
5. Le procedure negoziate si concludono con il provvedimento di aggiudicazione adottato da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del RUP.
6. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale deve essere svolta prima del provvedimento di aggiudicazione, salvo le ipotesi di affidamento diretto.

Art. 7

Affidamento di Importo inferiore a € 40.000,00

1. La SRR può procedere con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. E' fatta salva la possibilità per il RUP di chiedere il preventivo a due o più operatori economici. La richiesta di preventivo a due o più operatori rappresenta in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. La SRR procede all'affidamento tramite decisione di contrarre, o atto equivalente formalizzato con delibera di CdA, che abbia i contenuti di cui all'art. 6 comma 1.
5. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente articolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza, inviando all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine e acquisendo da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
6. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
7. Nella comunicazione di affidamento/scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 8

Affidamento di Importo pari o superiore ad € 40.000 e sino all'importo previsto per l'affidamento diretto per i servizi, le forniture e i lavori

1. La SRR procede con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione.
2. E' fatta salva la possibilità per il RUP di valutare la necessità di chiedere il preventivo a più operatori economici. La richiesta di preventivo a due o più operatori rappresenta in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;

- f) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE.
 5. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica della società nei casi previsti all'art. 5 del presente regolamento.
 6. Effettuati i controlli *ex lege*, la SRR procede all'affidamento tramite decisione di contrarre o atto equivalente formalizzato con delibera di CdA, che abbia i contenuti di cui all'art. 6.
 7. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente articolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza secondo la seguente modalità: la SRR invia, tramite la piattaforma telematica in uso, all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine e acquisisce da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
 8. Non si applica il termine dilatorio di 35giorni per la stipula del contratto.
 9. Nella comunicazione di affidamento/scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 9

Affidamento di Importo pari o superiore all'importo previsto per l'affidamento diretto e inferiore alla soglia Europea

1. La SRR predispone un avviso di indagine di mercato volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata avente i seguenti contenuti:
 - a) il valore stimato del contratto, posto a base di gara;
 - b) gli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, tempistiche di consegna/realizzazione, ecc.);
 - c) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;
 - d) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - e) le modalità di comunicazione con la stazione appaltante;
 - f) le modalità e tempistiche di presentazione della manifestazione di interesse;
 - g) l'indicazione del RUP.
2. Di norma tutti gli operatori manifestanti interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata; nell'avviso potrà essere stabilito, solo in situazioni particolari e specificamente motivate nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori, che saranno invitati alla successiva procedura di negoziazione, un numero determinato di imprese individuate tramite sorteggio.
3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione e non ingenera negli stessi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. La procedura relativa all'indagine di mercato deve essere svolta tramite la piattaforma telematica in uso.

5. La presente fase di svolgimento di indagine di mercato può essere sostituita dalla consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
6. Conclusa la fase di indagine di mercato di cui ai precedenti commi, la procedura prende avvio con la decisione di contrarre o con atto ad essa equivalente formalizzato in CdA, che abbia i contenuti di cui all'art. 6.
7. A seguito dell'avvio della procedura, la SRR predispone una lettera di invito a presentare offerta che contenga i seguenti elementi minimi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);
 - b) la durata e le tempistiche di consegna/esecuzione;
 - c) l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di gara;
 - d) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;
 - e) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - f) le penali;
 - g) la garanzia definitiva richiesta;
 - h) le modalità e tempistiche di presentazione dell'offerta;
 - i) le indicazioni sullo svolgimento delle operazioni di gara;
 - j) i termini e le modalità di pagamento;
 - k) l'indicazione del RUP.
8. 1. Gli elementi di cui alle lettere a), b), f), g) possono essere esplicitati nell'ambito nel capitolato speciale d'appalto allegato alla lettera d'invito.
9. La lettera di invito viene inviata agli operatori economici manifestanti interesse.
10. Per la presentazione dell'offerta deve essere concesso un termine congruo rispetto alla complessità dell'appalto, indicativamente 15 giorni naturali e consecutivi.
11. L'invio della lettera di invito avviene attraverso la piattaforma telematica o nel caso di utilizzo di piattaforma MePA, tramite la stessa.
12. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Presidente del CdA, su proposta del RUP, con propria determina nomina:
 - a) il seggio di gara che conduce le operazioni di gara provvedendo a:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito;
 - attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
 - redigere apposito verbale relativamente alle attività svolte.
 - b) la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
13. All'esito della valutazione il seggio di gara/commissione procede alla proposta di aggiudicazione che viene trasmessa al CdA della società.
14. Il CdA della società procede con l'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.
15. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente articolo avviene tramite scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
16. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto esclusivamente per i servizi e le forniture.
17. Nella scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 10
Norme Finali e Entrata in Vigore

1. Le norme indicate nel presente documento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. Tutte le disposizioni contrarie interne alla SRR si intendono abrogate, salvo per i procedimenti in corso alla data del 1 luglio 2023, ovvero:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
 - b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.